

# Contro il sequestro dei dati del pc conta l'interesse alla esclusiva disponibilità

Devono esserci elementi univocamente indicativi della lesione degli interessi primari

/ Stefano COMELLINI

L'**autonoma sequestrabilità** del dato informatico rispetto al supporto fisico in cui esso è contenuto, costituisce, inevitabilmente, questione di crescente rilievo nell'ambito del procedimento penale.

La sentenza della Cassazione n. 19755, depositata ieri, ripercorre il cammino giurisprudenziale in materia, a partire dalla nota sentenza delle Sezioni Unite n. [18253/2008](#) con la quale si era affermato, sul sequestro di computer e documenti, che una volta restituita la cosa sequestrata, la richiesta di riesame del sequestro, o l'eventuale ricorso per cassazione contro la decisione del tribunale del riesame, dovesse ritenersi inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Tale interesse non si ravvisava neppure qualora l'autorità giudiziaria avesse disposto, all'atto della restituzione, l'**estrazione di copia** degli atti o documenti sequestrati, individuandosi, in quella autorevole decisione, il relativo provvedimento come autonomo rispetto al decreto di sequestro e non soggetto ad alcuna forma di gravame, stante il principio di tassatività delle impugnazioni.

Tuttavia, con una successiva pronuncia, la n. 40963/2017, le Sezioni Unite – anche in considerazione del recepimento nell'ordinamento interno (L. n. 48/2008) della Convenzione di Bucarest del 2001 sulla **criminalità informatica** – mutavano orientamento, precisando che il sequestro può avere ad oggetto non solo un intero sistema informatico o un "contenitore" (personal computer o supporto), ma anche il singolo dato informatico in esso contenuto.

In altre parole, anche il **dato informatico** in quanto tale, e non solo il supporto che lo contiene, può essere "oggetto" del sequestro poiché la sua riproduzione dà luogo a un "clone" identico ed indistinguibile dall'originale: la c.d. "copia immagine" che permette l'estrazione di altre copie manipolabili a fini processuali senza che l'originale rischi di essere trasformato o modificato.

Ne consegue che i dati informatici acquisiti mediante l'**integrale riproduzione** di quelli presenti nella memoria del computer possono rimanere vincolati anche se il supporto fisico di memorizzazione viene restituito. D'altronde, come espressamente richiamato dalla sentenza qui in esame, il codice di rito penale, proprio a seguito del recepimento della citata Convenzione di Bucarest, contempla disposizioni (artt. 244 comma 2, 247 comma 1-bis, 254-bis, 256 comma 1, 260 comma 2, 354 comma 2) che intendono garantire le corrette modalità di acquisizione dei dati individuati all'esito della perquisizione del sistema informatico o telematico, al fine di assicurarne la conservazione in originale e di

impedirne l'alterazione.

Qualora invece il dato non sia acquisito con le cautele della "copia immagine", ma sia l'esito di una **semplice estrazione** di una copia di un file che ha rilevanza, non in sé, ma quale mero "recipiente" di informazioni, si potrà distinguere tra originale e copia come per i documenti cartacei. Anche in questo caso, tuttavia, la restituzione del supporto contenente il dato non è necessariamente risolutiva potendo permanere l'interesse ad impugnare il sequestro qualora il soggetto attinto dal provvedimento di vincolo sia titolare, come precisato dalle Sezioni Unite, di un "interesse alla disponibilità esclusiva del patrimonio informativo" racchiuso nel documento di cui è stata estratta copia, "sia esso informatico o di altro tipo".

Pertanto, secondo l'autorevole pronuncia, l'intervenuta restituzione di un computer o di un supporto informatico previa estrazione di copia dei dati ivi contenuti non rende inammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di conferma del sequestro probatorio, purché sia dedotto l'interesse, concreto e attuale, alla esclusiva disponibilità dei dati.

La **restituzione**, infatti, "non può considerarsi risolutiva, dal momento che la mera reintegrazione nella disponibilità della cosa non elimina il pregiudizio, conseguente al mantenimento del vincolo sugli specifici contenuti rispetto al contenitore, incidente su diritti certamente meritevoli di tutela, quali quello alla riservatezza o al segreto" (sempre Cass. n. [40963/2017](#)).

Permane, pertanto, un **interesse all'impugnazione** del provvedimento ablativo per la verifica della sussistenza dei presupposti applicativi. Deve trattarsi, tuttavia, di un interesse concreto ed attuale, specifico ed oggettivamente valutabile sulla base di elementi univocamente indicativi della lesione di interessi primari conseguenti alla indisponibilità delle informazioni contenute nel documento, la cui sussistenza va dimostrata, non potendosi ritenere sufficienti allo scopo generiche allegazioni.

Di qui, una **corrente giurisprudenziale** in adesione a questi principi, già commentata su *Eutekne.Info* (la n. 53810/2017, si veda "[Impugnabile il sequestro della copia dell'hard disk](#)" del 30 novembre 2017), anche riferita alle costanti implementazioni informatiche quali i messaggi di WhatsApp (Cass. n. [1822/2018](#)), dati digitali, questi, appresi e acquisiti al procedimento penale come documenti ai sensi dell'art. 234 c.p.p. ("prova documentale") a seguito del sequestro del computer o di altro supporto informatico.

La sentenza in esame recepisce le conclusioni del percorso giurisprudenziale anzidetto, ivi compreso il principio per cui i soggetti titolari dei beni oggetto di sequestro che si vedano accogliere l'**istanza di restituzione** degli stessi previa estrazione di copia della documentazione cartacea possono ricorrere, avverso il

sequestro dei dati così ricavati, solo se dimostrano l'interesse alla esclusiva disponibilità degli stessi, sulla base di elementi univocamente indicativi della lesione di **interessi primari** conseguenti alla indisponibilità delle informazioni contenute nei documenti restituiti.